



Bruxelles, 2 giugno 2017
(OR. en)

9524/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0397 (COD)**

**SOC 420
EMPL 327
CODEC 891**

RELAZIONE

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio
n. doc. prec.:	9200/17 SOC 338 EMPL 253 CODEC 812
n. doc. Comm.:	15642/16 SOC 812 EMPL 549 CODEC 1910 + ADD 1 - ADD 8 - COM(2016) 815 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 13 dicembre 2016 la Commissione ha presentato la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. La proposta si fonda sull'articolo 48 del TFUE.

L'obiettivo generale della proposta è continuare la modernizzazione delle norme dell'UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale rendendole più chiare ed eque e migliorandone l'applicabilità, contribuendo così a facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dell'UE. In particolare, la proposta si concentra su cinque settori:

- i) prestazioni di disoccupazione;
- ii) prestazioni per l'assistenza di lungo periodo;
- iii) accesso dei cittadini mobili economicamente inattivi ad alcune prestazioni sociali;
- iv) prestazioni familiari;
- v) legislazione applicabile ai lavoratori distaccati o inviati in trasferta e alle persone che lavorano in due o più Stati membri.

In linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle potenziali opzioni strategiche, delle quali ha valutato l'efficienza economica, sociale, di regolamentazione e globale nonché la coerenza con i più vasti obiettivi dell'UE. La valutazione d'impatto ha avuto ad oggetto quattro settori della proposta, ma non si è estesa alle proposte sul rafforzamento delle norme amministrative sul coordinamento della sicurezza sociale per quanto concerne la legislazione applicabile, in particolare per i lavoratori distaccati, che dovevano chiarire gli attuali obblighi ai sensi dei regolamenti in vigore o essere di natura meramente tecnica. Prima di presentare la proposta, la Commissione ha proceduto ad ampie consultazioni delle parti interessate, inclusi gli Stati membri nell'ambito della commissione amministrativa e le parti sociali. Inoltre, nel dicembre 2012 e nel luglio 2015 sono state lanciate due consultazioni pubbliche.

La base giuridica proposta è l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prescrive che il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino secondo la procedura legislativa ordinaria.

Il Parlamento europeo non ha ancora formulato il proprio parere.

Conformemente al preambolo previsto del regolamento modificativo, il 15 febbraio il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato una consultazione facoltativa del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Il CESE e il Comitato delle regioni non hanno ancora formulato il loro parere.

Si considera che tutte le delegazioni abbiano mantenuto le loro riserve generali di esame sulla proposta. La Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originaria e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

La numerazione dei paragrafi (nell'allegato I e II) si riferisce alla proposta della Commissione (doc. 15642/16).

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA MALTESE

Il Gruppo "Questioni sociali" ha iniziato a esaminare la proposta il 30 gennaio 2017 e ha discusso il fascicolo in dieci occasioni, dedicando tre riunioni alle osservazioni generali e alla relativa valutazione d'impatto. Alle delegazioni è stato inviato un questionario, a cui ha risposto la maggioranza degli Stati membri, e le risposte al questionario sono state discusse dal Gruppo il 16 febbraio. La sintesi delle discussioni sulla valutazione d'impatto figura nell'allegato III della presente relazione.

La presidenza maltese ha affrontato le parti della proposta relative ai punti "parità di trattamento e accesso dei cittadini mobili economicamente inattivi ad alcune prestazioni sociali" e "legislazione applicabile". Sono stati registrati progressi sostanziali per quanto concerne la maggior parte delle disposizioni. Ciononostante, alcune questioni, a causa della loro complessità giuridica e tecnica, necessitano di un esame ulteriore.

Le principali tappe dei lavori della presidenza sul fascicolo sono le seguenti:

1. PARITÀ DI TRATTAMENTO E ACCESSO DEI CITTADINI MOBILI ECONOMICAMENTE INATTIVI AD ALCUNE PRESTAZIONI SOCIALI

Limitazioni alla parità di trattamento per quanto concerne l'accesso dei cittadini mobili economicamente inattivi alle prestazioni sociali (considerando 2, 2 bis (nuovo), 5, 5-bis (nuovo), 5 bis, 5 bis bis (nuovo), 5 ter, 5 quater, 47, 48; articolo 4, articolo 4 bis (nuovo) e articolo 70, paragrafo 4 bis (nuovo)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede la parità di trattamento tra le persone che rientrano nel suo campo di applicazione *ratione personae* e i cittadini di ciascuno Stato membro, in termini di prestazioni e obblighi previsti dalla rispettiva legislazione. La Commissione ha proposto di chiarire, in un nuovo paragrafo 2, che in relazione all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi il principio della parità di trattamento può essere soggetto alla condizione di soggiornare legalmente di cui alla direttiva 2004/38/CE. Nella sua proposta iniziale la Commissione intendeva codificare le cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE) C-308/14 (Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), C-140/12 (Brey) e C-333/13 (Dano).

La deroga al principio fondamentale della parità di trattamento e la codificazione della giurisprudenza esistente della CGUE sono state discusse in modo approfondito. Le delegazioni hanno ritenuto che la proposta della Commissione non tenesse conto di tutti gli sviluppi nel settore e che inoltre si dovesse prendere in considerazione anche altra giurisprudenza, vale a dire le cause C-67/14 (Alimanovic) e C-299/14 (Garcia-Nieto).

Le delegazioni concordano, in linea di massima, sul fatto che la giurisprudenza della Corte di giustizia consente (ma non impone) agli Stati membri di prevedere che l'accesso alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo che costituiscono altresì prestazioni di assistenza sociale ai fini della direttiva 2004/38/CE sia soggetto alle limitazioni e condizioni di cui all'articolo 24 di detta direttiva. Continuano tuttavia a sussistere divergenze d'opinione quanto all'approccio alla codificazione.

Si sono delineati due gruppi di delegazioni con un diverso approccio interpretativo: alcune delegazioni hanno chiesto di lasciare intatto il principio fondamentale della parità di trattamento previsto all'articolo 4 e di procedere a una codificazione a livello di singole disposizioni, mentre altre hanno caldeggiato l'introduzione della codificazione direttamente all'articolo 4, come proposto dalla Commissione. Quest'ultimo gruppo ha chiesto l'introduzione di ulteriori disposizioni nell'articolo 4, dal momento che le sentenze Brey e Dano e quelle Alimanovic e Garcia-Nieto riguardavano diverse categorie di persone rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2004/38/CE. Queste quattro sentenze sono state codificate con l'introduzione di un nuovo paragrafo 4 bis all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, dal momento che tutte riguardano le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.

Una delle questioni più controverse sulla quale le delegazioni non sono riuscite a raggiungere un accordo verteva sulla codificazione della causa C-308/14, Commissione contro Regno Unito. In particolare, le discussioni hanno avuto ad oggetto la questione se tale causa si applichi a tutte le prestazioni di sicurezza sociale di carattere non contributivo o se si debba applicare in modo restrittivo alle prestazioni familiari, come quelle oggetto di tale causa, con una codificazione volta ad inserire un nuovo paragrafo nel titolo III, capitolo 8, articolo 67, del regolamento (CE) n. 883/2004, anziché una disposizione nel titolo I.

Durante l'ultima riunione del Gruppo un numero maggiore di delegazioni ha sostenuto l'opzione secondo cui la codificazione di detta giurisprudenza dovrebbe riguardare tutte le prestazioni di sicurezza sociale di carattere non contributivo e non solo le prestazioni familiari. La presidenza ha pertanto introdotto un nuovo articolo 4 bis teso a codificare la causa C-308/14, Commissione contro Regno Unito.

Sebbene l'articolo 70, paragrafo 4 bis¹, proposto dalla presidenza sembri essere accettabile per la maggioranza delle delegazioni, la questione della codificazione della causa C-308/14, Commissione contro Regno Unito, richiederà ulteriori lavori a livello di esperti ("prestazioni di sicurezza sociale di carattere non contributivo contemplati dall'articolo 3" lasciato tra parentesi quadre; si veda l'allegato I, considerando 5 bis e articolo 4 bis, paragrafo 1).

¹ L'articolo 70, paragrafo 4 bis, è stato rinumerato e corrisponde all'ex articolo 70, paragrafo 5, dell'ultimo testo di compromesso della presidenza.

Sulla base delle discussioni la presidenza ha inoltre chiarito, in un nuovo articolo 4 bis, paragrafo 2, e in un nuovo considerando 5 bis bis, che le limitazioni si dovrebbero applicare anche alle persone soggette al regolamento diverse dai cittadini dell'UE, vale a dire gli apolidi e i rifugiati, nonché i loro familiari e superstiti che non soddisfano le condizioni di soggiorno legale conformemente ad altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. Questo chiarimento si fonda su un ampio accordo in sede di Gruppo sul fatto che tali persone non debbano essere trattate in modo più favorevole rispetto ai cittadini dell'Unione.

La presidenza propone anche di aggiungere un nuovo considerando 5-bis (in relazione all'articolo 70, paragrafo 4 bis, che codifica le sentenze Brey, Dano, Alimanovic e Garcia-Nieto), un considerando 5 bis (in relazione all'articolo 4 bis che codifica la sentenza Commissione contro Regno Unito), un nuovo considerando 5 bis bis (in relazione al chiarimento teso a garantire che i cittadini di uno Stato membro non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ad altre persone soggette al regolamento in una situazione analoga).

Sulla base dell'esito delle discussioni tenutesi a livello di esperti, la presidenza propone di stralciare il considerando 5 ter sull'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, di stralciare il considerando 5 quater relativo alla Carta dei diritti fondamentali e di fondere i considerando 47 e 48 nel considerando 47. Il Gruppo ha raggiunto un ampio accordo su questo approccio.

2. LEGISLAZIONE APPLICABILE

a) Equipaggi di condotta e di cabina

i) Considerando 18 ter e articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004

L'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004 stabilisce che l'attività degli equipaggi di condotta e di cabina è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio. La proposta della Commissione aggiorna l'articolo 11, paragrafo 5, e il considerando 18 ter per allinearli alla nuova definizione di "base di servizio" di cui al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione.

In sede di Gruppo non sono emersi problemi di rilievo per quanto riguarda tale aggiornamento; tuttavia, alcuni Stati membri hanno espresso dubbi sull'opportunità di determinare l'attività come svolta "esclusivamente" nello Stato membro in cui è situata la base di servizio. Poiché il termine "esclusivamente" non deriva direttamente dall'allineamento delle definizioni, la presidenza ha proposto di sopprimerlo. Nessuno Stato membro si è opposto. Come rilevato dalla Commissione, indipendentemente dalla presenza o meno del termine "esclusivamente" nel testo, l'articolo 11, paragrafo 5, prevede una norma di conflitto al fine di determinare un'unica legislazione applicabile; pertanto, può esservi unicamente una base di servizio.

La presidenza ritiene che sia stato raggiunto un ampio consenso sull'articolo 11, paragrafo 5, e sul considerando 18 ter del regolamento n. 883/2004.

ii) Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009

La Commissione ha proposto di aggiungere, nell'articolo 15, paragrafo 2, un riferimento all'articolo 11, paragrafo 5, al fine di prevedere il rilascio di un documento portatile A1 ("DP A1") per gli equipaggi di condotta e di cabina di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004.

Il Gruppo ha espresso ampio consenso su questa disposizione proposta dalla Commissione.

b) Norme particolari concernenti la legislazione applicabile

i) Articolo 12 del regolamento n. 883/2004

L'articolo 12 determina di quale Stato membro sia la legislazione che si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività in uno Stato membro e sono inviati o si recano in un altro Stato membro per lavorarvi per un periodo non superiore a 24 mesi. La Commissione ha proposto di aggiornare la terminologia utilizzata in modo che un "lavoratore distaccato" ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 corrisponda a un "lavoratore distaccato" ai sensi della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori, distinguendo pertanto tra lavoratori "distaccati" e "inviati" al fine di rafforzare la certezza del diritto. Inoltre, la proposta estende il divieto di sostituire i lavoratori distaccati ai lavoratori autonomi.

In sede di Gruppo si è registrato un ampio consenso sul fatto che la distinzione proposta tra lavoratori "distaccati" e "inviati" sarebbe difficilmente applicabile nella pratica e che i costi di tale modifica supererebbero di gran lunga i benefici. Inoltre, mentre alcuni Stati membri si sono espressi a favore di un'interpretazione estensiva del concetto di sostituzione, altri hanno optato per un approccio più restrittivo.

Al fine di migliorare la chiarezza della terminologia utilizzata nell'ambito della direttiva relativa al distacco dei lavoratori e del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la presidenza ha proposto di sostituire il termine "distaccato" con il termine "inviato" per riferirsi ai lavoratori sia subordinati che autonomi. In questo modo, il termine "distaccato" non avrà più rilevanza ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi del regolamento e indicherà unicamente un lavoratore distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Per venire incontro ai due approcci divergenti in ordine all'interpretazione del concetto di sostituzione, la presidenza ha mantenuto un approccio più ampio nell'articolo 12, paragrafo 2, riconoscendo che il divieto di sostituzione può essere violato anche nei casi in cui la persona che sostituisce un lavoratore subordinato o autonomo è soggetta alla legislazione di un diverso Stato membro. Inoltre, la presidenza ha introdotto un nuovo articolo 12, paragrafo 2 bis, per consentire eccezioni al divieto di sostituzione. Il nuovo articolo 12, paragrafo 2 bis, consente una deroga limitata al divieto generale di sostituzione di lavoratori inviati/autonomi, purché il periodo complessivo di lavoro o di attività non superi i 24 mesi. Nell'ultima riunione del Gruppo, la presidenza ha rilevato un sostegno generale alla formulazione proposta. Le ultime modifiche apportate al nuovo articolo 12, paragrafo 2 bis, sono intese a precisarne la formulazione, in linea con il sostegno espresso dalle delegazioni riguardo all'approccio generale per tale paragrafo.

La presidenza ritiene che sia stato raggiunto un ampio consenso sull'articolo 12 del regolamento n. 883/2004.

ii) Articolo 14 del regolamento n. 987/2009: Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento n. 883/2004

L'articolo 14, paragrafo 1, prevede l'obbligo per il lavoratore di essere già affiliato al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è stabilito il suo datore di lavoro. La Commissione ha proposto di sostituire lo Stato membro di stabilimento del datore di lavoro con lo Stato membro di invio e di allineare il paragrafo 1 alla sua proposta relativa all'articolo 12 (lavoratore inviato/distaccato e collegamento alla direttiva 96/71/CE).

L'articolo 14, paragrafo 5 bis, precisa che, qualora l'attività sia svolta in più Stati membri, un lavoratore subordinato dovrebbe essere soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro o l'impresa ha la propria sede legale o il proprio domicilio solo se il datore di lavoro svolge attività sostanziali in quello Stato membro. In caso contrario, il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro d'interessi o delle attività del datore di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 12, un cittadino dell'UE che risiede in un paese terzo e lavora come lavoratore dipendente o autonomo in due o più Stati membri e, in virtù della legislazione nazionale di tali Stati membri, è soggetto alla legislazione degli stessi, sarebbe soggetto unicamente alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in cui si trova la sede legale o il domicilio o il centro di interessi della sua attività, come se fosse il suo Stato di residenza.

Nell'ultima riunione del Gruppo "Questioni sociali", la presidenza ha presentato due opzioni per il paragrafo 1 e per il paragrafo 5 bis. Per quanto riguarda l'articolo 14, paragrafo 1, un ampio numero di delegazioni ha dichiarato di preferire l'opzione 1, ossia quella "dello Stato membro di invio a norma del titolo II del regolamento di base". Un numero più limitato di delegazioni ha dichiarato di preferire l'opzione 2, ossia quella "del primo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base", mentre un terzo gruppo di delegazioni ha dichiarato di preferire il mantenimento dello status quo, ossia il riferimento allo Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro. La presidenza suggerisce pertanto di procedere sulla base dell'opzione 1, ma inserisce il testo tra parentesi quadre in quanto la discussione al riguardo potrebbe proseguire (cfr. allegato II, articolo 14, paragrafo 1).

Ulteriori discussioni sul medesimo articolo 14, paragrafo 1, potrebbero essere necessarie anche in merito alla proposta formulata da alcune delegazioni - sulla base della relazione del gruppo ad hoc sulle questioni relative al distacco (maggio 2016) istituito dalla commissione amministrativa nella sua 341^a riunione del 9 dicembre 2014 - secondo cui l'articolo 14, paragrafo 1, dovrebbe prevedere una condizione di "precedente affiliazione" alla legislazione dello Stato membro di invio per un periodo di almeno tre mesi prima di poter essere inviati ai sensi dell'articolo 12. Tali delegazioni propongono inoltre un "divieto di sostituzione" in virtù del quale, se un lavoratore ha terminato un periodo durante il quale è stato inviato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, nessun nuovo periodo per lo stesso lavoratore e lo stesso Stato membro possa iniziare prima che siano trascorsi almeno tre mesi dalla fine del periodo precedente. Le stesse delegazioni chiedono che ciò valga anche se il lavoratore ha svolto un'attività nello Stato membro di occupazione durante la quale era soggetto alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Allo stesso modo, tra le due opzioni proposte dalla presidenza per il paragrafo 5 bis, un gran numero di delegazioni ha dichiarato di preferire l'opzione 1, ossia quella "dello Stato membro in cui l'impresa svolge la maggior parte delle sue attività in termini di durata delle attività esercitate e/o di numero di servizi prestati", rispetto all'opzione 2, ossia quella "dello Stato membro di residenza del lavoratore subordinato interessato"². Un altro gruppo di delegazioni, invece, temendo che la modifica dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, possa dar luogo a inutili oneri amministrativi per le istituzioni, si è detto contrario all'introduzione del requisito relativo alle attività sostanziali in questo articolo e si è pertanto dichiarato favorevole allo status quo.

² La Commissione ha espresso notevoli riserve in merito a un approccio di questo tipo, che rappresenterebbe una regressione rispetto a precedenti modifiche dei regolamenti e potrebbe facilitare comportamenti opportunistici.

Alcune delegazioni hanno dichiarato di poter accettare l'inclusione del riferimento alle attività sostanziali a condizione che sia specificamente escluso il settore dei trasporti internazionali. La presidenza propone pertanto di mantenere la prima opzione tra parentesi quadre e di proseguire le discussioni volte a stabilire se il requisito relativo alle attività sostanziali debba applicarsi sia all'articolo 12 che all'articolo 13 e, in caso affermativo, in quale Stato membro si debba considerare che l'impresa abbia la propria sede legale o il proprio domicilio qualora essa non svolga attività sostanziali nello Stato membro in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (cfr. allegato II, articolo 14, paragrafo 5 bis).

Per quanto riguarda l'articolo 14, paragrafo 12, è stato raggiunto un ampio accordo, in relazione alla determinazione della legislazione applicabile, per considerare come luogo di residenza lo Stato membro in cui un cittadino dell'UE residente al di fuori dell'UE svolge la maggior parte delle sue attività in termini di orario di lavoro, anziché lo Stato membro in cui sono situati la sede legale o il domicilio o il centro di interessi della sua attività, come proposto dalla Commissione.

iii) Articolo 16 del regolamento n. 987/2009: Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base

L'articolo 16 riguarda la procedura per determinare la legislazione applicabile nel caso in cui l'attività sia esercitata in due o più Stati membri. Nei paragrafi 1 e 5, la Commissione ha proposto che il datore di lavoro possa avviare la procedura per conto dei suoi dipendenti e che gli sia notificata la decisione adottata in merito alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. Anche l'istituzione del luogo in cui è situato il datore di lavoro deve essere informata della decisione. Se l'istituzione del luogo di residenza determina che è applicabile la legislazione di un altro Stato membro, la procedura in vigore, che prevede una determinazione iniziale provvisoria, diventa definitiva entro due mesi, a meno che tale decisione non sia contestata entro il suddetto termine dall'altra istituzione interessata.

Dopo un approfondito dibattito e minuziosi adattamenti, i lavori del Gruppo hanno consentito di raggiungere un ampio accordo sull'intero articolo.

c) Obblighi delle autorità competenti (articolo 75 bis del regolamento n. 883/2004)

La Commissione ha proposto che l'obbligo attualmente figurante nell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 sia trasferito in un nuovo articolo del regolamento (CE) n. 883/2004, al fine di dare maggiore risalto a questa disposizione in base alla quale le autorità competenti devono provvedere a che le loro istituzioni siano a conoscenza delle pertinenti disposizioni in materia di coordinamento, comprese le decisioni della commissione amministrativa, e le applichino. È stato inoltre introdotto l'obbligo di promuovere la cooperazione tra le istituzioni competenti e gli ispettorati del lavoro a livello nazionale.

In sede di Gruppo si è registrato un ampio consenso sul testo di questa disposizione risultante dalle discussioni.

d) Atti di esecuzione (articolo 72, lettera e bis) (nuovo), articoli 76 bis e 76 ter (nuovi) del regolamento n. 883/2004)

La Commissione ha proposto l'inserimento dell'articolo 76 bis per conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle norme particolari di cui agli articoli 12 e 13. La Commissione ha inoltre proposto che il comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 sia la commissione amministrativa di cui al titolo IV del regolamento n. 883/2004.

La presidenza ha proposto la soppressione, tra l'altro, del riferimento alla "definizione delle situazioni in cui il documento è rilasciato" in quanto ritiene che tali situazioni siano stabilite dal regolamento (CE) n. 987/2009. Ha inoltre proposto di trasformare il paragrafo 3 in un articolo 76 ter distinto, eliminando il duplice ruolo della commissione amministrativa, in considerazione delle relative difficoltà pratiche e dello specifico ruolo del comitato del tipo previsto dalla comitatologia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il Gruppo ha inoltre tenuto una discussione approfondita sul ruolo della commissione amministrativa, sul suo contributo ai lavori della Commissione e sulla relazione tra le sue decisioni non vincolanti e gli atti di esecuzione giuridicamente vincolanti. Al fine di rafforzare il ruolo consultivo degli Stati membri, nell'articolo 76 ter, paragrafo 3, è stata inserita una clausola relativa alla mancanza di parere resa possibile dall'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. Analogamente, la commissione amministrativa sarebbe invitata a fornire pareri prima dell'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione, senza modificare la procedura per l'adozione di tali atti; dopo aver raggiunto un accordo di massima su tale testo nell'ultima riunione del Gruppo, la presidenza suggerisce di spostarlo dall'articolo 76 bis, paragrafo 3, a una nuova lettera e bis) nell'articolo 72 riguardante i compiti della commissione amministrativa e di adattarne leggermente la formulazione.

La presidenza ritiene che il Gruppo abbia raggiunto un ampio accordo sui principi alla base dell'articolo 72, lettera e bis), e degli articoli 76 bis e 76 ter del regolamento n. 883/2004.

e) Definizione di frode (articolo 1 del regolamento n. 987/2009)

La Commissione ha modificato l'articolo 1 per inserirvi una nuova definizione di "frode" collegata alla sua proposta relativa all'articolo 5, paragrafo 2.

La presidenza ritiene che sia stato raggiunto un ampio consenso su tale articolo.

f) Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro (articolo 5 e articolo 19 bis (nuovo) del regolamento n. 987/2009)

All'articolo 5 la Commissione ha proposto varie modifiche riguardanti la validità dei documenti rilasciati e in relazione alla procedura di contestazione. In particolare, è stato introdotto un requisito secondo il quale un documento dichiarativo emesso da un'istituzione dovrebbe essere valido solo se contiene tutte le informazioni obbligatorie. Inoltre, è stato proposto un termine di 25 giorni lavorativi affinché le istituzioni emittenti riesaminino i motivi che hanno determinato l'emissione di un documento e, se necessario, lo rettifichino o ritirino con effetto retroattivo, e un termine di due giorni lavorativi in caso di urgenza. Tali termini sono ispirati alla direttiva di applicazione 2014/67/UE sul distacco dei lavoratori.

A seguito di un'approfondita analisi dell'articolo, la presidenza ha suggerito, sulla base di una proposta di una delegazione appoggiata da altre delegazioni, di dividere il testo dell'articolo 5 in due parti; la parte generale sulla validità dei documenti rilasciati rimane nell'articolo 5, mentre la parte sulla cooperazione in caso di dubbi sulla validità dei documenti rilasciati riguardante la procedura della legislazione applicabile è spostata al titolo II, articolo 19 bis, del regolamento (CE) n. 987/2009.

Nell'ultima riunione del Gruppo si è registrato un ampio consenso sull'opportunità di seguire tale approccio. È stato raggiunto un ampio accordo sull'articolo 5, ad eccezione di una sola frase alla fine del paragrafo 1 riguardante il requisito di compilare tutti i campi obbligatori del modulo affinché il documento sia considerato valido. Il testo in questione è stato inserito tra parentesi quadre (cfr. allegato II, articolo 5, paragrafo 1) e richiede un ulteriore esame dato che attualmente tali campi obbligatori non sono indicati nei documenti portatili e data la sua relazione con l'articolo 76 bis sugli atti di esecuzione.

Il Gruppo ha raggiunto un ampio consenso sull'articolo 19 bis. I termini per la cooperazione tra istituzioni sono stati prolungati fino a 30 giorni lavorativi in caso di procedure normali e fino a dieci giorni lavorativi in caso di procedura d'urgenza. Tuttavia, rimane ancora una questione aperta: la presidenza propone di mantenere il principio dell'effetto retroattivo del ritiro o della rettifica, il che sembra aver raccolto il sostegno di un maggior numero di delegazioni nell'ultima riunione del Gruppo. Tale questione necessita di ulteriore analisi, dato che un consistente gruppo di delegazioni vi si oppone, in particolare facendo riferimento alle complicazioni amministrative del ritiro retroattivo nonché all'impossibilità per l'istituzione emittente di essere a conoscenza di eventuali distacchi irregolari in alcuni casi di sostituzione. La frase in questione è stata pertanto inserita tra parentesi quadre (cfr. allegato II, articolo 19 bis, paragrafo 2).

Un'altra questione in sospeso riguarda l'effetto dei pareri del comitato di conciliazione della commissione amministrativa. Un gruppo di delegazioni ha presentato una proposta a sostegno del fatto che le autorità competenti che chiedono volontariamente la conciliazione della commissione amministrativa dovrebbero impegnarsi a rispettare le decisioni prese dalla commissione amministrativa nel quadro della procedura di conciliazione e, se necessario, a ritirare o a dichiarare non validi i documenti rilasciati. Tale punto è stato sollevato in relazione alle sentenze della CGUE secondo le quali i documenti portatili possono essere ritirati solo dall'istituzione emittente, il che comporta numerose difficoltà di ordine pratico per le istituzioni richiedenti.

g) Articolo 73 del regolamento n. 987/2009: Rimborso delle prestazioni in denaro o in natura e dei contributi indebitamente versati

La proposta della Commissione relativa all'articolo 73 riguarda, ai paragrafi 1 e 2, l'applicazione della procedura di compensazione per la liquidazione dei crediti ai casi risultanti da un cambiamento retroattivo della legislazione applicabile. È stato aggiunto un nuovo paragrafo 4 per assicurare che i termini temporali nazionali non possano costituire il motivo per rifiutare la liquidazione dei crediti tra istituzioni. La Commissione propone di inserire nel paragrafo 5, per la procedura prevista dall'articolo 73, un termine di 5 anni a decorrere retroattivamente dalla data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie tra gli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 6, paragrafo 3.

A causa della grande complessità tecnica e del contenuto, si è deciso di rinviare il dibattito sull'articolo 73 a una fase successiva, quando il titolo IV del regolamento (CE) n. 987/2009 sarà discusso in sede di Gruppo "Questioni sociali". Inoltre, le delegazioni hanno già convenuto che tale questione richiede ulteriori discussioni tra esperti.

III. CONCLUSIONI

La presidenza maltese ha profuso sforzi notevoli per avanzare il più possibile sui due capi in questione. La presidenza ritiene che il Gruppo abbia raggiunto un ampio consenso su un gran numero di disposizioni.

Tuttavia, sono ancora necessarie ulteriori discussioni a livello tecnico sulle seguenti questioni:

- 1) **Articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 883/2004 e relativo considerando 5 bis:** quali prestazioni dovrebbero essere coperte dalla codificazione della causa C-308/14 (Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)?

- 2) **Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009:** i documenti rilasciati dovrebbero essere validi solo se sono compilate tutte le sezioni indicate come obbligatorie?
- 3) **Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009:** è opportuno aggiungere a tale articolo che le autorità competenti dovrebbero impegnarsi a rispettare il parere del comitato di conciliazione, che è un comitato della commissione amministrativa e, se necessario, a ritirare o a dichiarare non validi i documenti rilasciati se così stabilito dal parere del comitato di conciliazione?
- 4) **Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009:** è opportuno modificare tale articolo secondo quanto proposto dalla presidenza nell'opzione 1 e introdurre le nuove condizioni della "precedente affiliazione " e del "divieto di sostituzione" (entrambi della durata di tre mesi)?
- 5) **Articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 987/2009:** è opportuno introdurre in tale articolo il requisito delle "attività sostanziali" da applicare agli articoli 12 e 13 (con l'eventuale esclusione del settore dei trasporti internazionali) e, in caso affermativo, in quale Stato membro si dovrebbe considerare che l'impresa abbia la propria sede legale o il proprio domicilio qualora essa non svolga attività sostanziali nello Stato membro in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale?
- 6) **Articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009:** un ritiro o una rettifica ai sensi di tale articolo dovrebbero sempre avere effetto retroattivo, salvo diversamente convenuto dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 16 del regolamento di base, tenuto conto dell'interesse della o delle persone interessate?

La presidenza ritiene che l'esito dei suoi lavori segni un passo importante nel chiarire le disposizioni pertinenti dei due capi e rappresenti una base solida per il proseguimento delle discussioni sull'intera proposta con l'obiettivo di ultimare quanto prima i lavori in sede di Consiglio.

Disposizioni della proposta in materia di: *Parità di trattamento e accesso alle prestazioni sociali*
Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 2

Il trattato non prevede, per l'adozione delle disposizioni del caso nel settore della sicurezza sociale per persone che non siano lavoratori subordinati, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308.

Considerando 2 bis

Gli articoli 45 e 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea assicurano la libera circolazione dei lavoratori, che implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, e prevedono l'adozione delle misure necessarie in materia di sicurezza sociale per garantire tale libertà. Inoltre, ai sensi dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Considerando 5

È necessario, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno dell'Unione alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.

Considerando 5-bis

Nell'applicare il principio generale della parità di trattamento previsto dal presente regolamento, la Corte ha statuito, nelle sentenze nelle cause C-140/12 (Brey), C-333/13 (Dano), C-67/14 (Alimanovic) e C-299/14 (Garcia-Nieto), che la parità di trattamento, con riferimento all'accesso alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, che costituiscono altresì prestazioni di assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, può essere soggetta alle limitazioni e condizioni di cui all'articolo 24 di tale direttiva. Per migliorare la certezza del diritto per i cittadini e le istituzioni, è opportuno codificare tale giurisprudenza. Eventuali limitazioni alla parità di trattamento dovrebbero rispettare il diritto dell'Unione, compreso il principio di proporzionalità, quale interpretato dalla Corte.

Considerando 5 bis

Nella sentenza C-308/14 (Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), la Corte di giustizia ha statuito che gli Stati membri possono, in conformità del diritto dell'Unione, compreso il principio di proporzionalità, subordinare l'accesso delle persone contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento alle [prestazioni di sicurezza sociale di carattere non contributivo contemplati dall'articolo 3]³ al requisito che esse dispongano di un diritto di soggiorno legale ai sensi della direttiva 2004/38/CE. Come affermato dalla Corte, la verifica del diritto di soggiorno legale dovrebbe essere effettuata in conformità dei requisiti della direttiva 2004/38/CE. Per migliorare la certezza del diritto per i cittadini e le istituzioni, è opportuno codificare tale giurisprudenza.

Considerando 5 bis bis

È necessario garantire che i cittadini di uno Stato membro non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ad altre persone soggette al presente regolamento in una situazione analoga. Le limitazioni alla parità di trattamento introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto, fatti salvi i diritti alla parità di trattamento previsti in altre disposizioni del diritto dell'Unione, applicarsi anche, *mutatis mutandis*, a quest'ultimo gruppo.

³ Cfr. relazione, sezione II, punto 1.

Considerando 5 ter

[...]

Considerando 5 quater

[...]

Considerando 47

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Considerando 48

[...]

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento beneficiano delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, dei cittadini di tale Stato.

Articolo 4 bis

Limitazioni alla parità di trattamento per le persone che non dispongono del diritto di soggiorno legale ai sensi del diritto dell'Unione

1. In deroga all'articolo 4, uno Stato membro la cui legislazione è applicabile sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento può, nel rispetto del diritto dell'Unione, prevedere che l'accesso alle [prestazioni di sicurezza sociale di carattere non contributivo contemplati dall'articolo 3]⁴ sia soggetto alla condizione di disporre di un diritto di soggiorno legale ai sensi della direttiva 2004/38/CE.
2. Gli Stati membri possono applicare le limitazioni di cui al paragrafo 1, *mutatis mutandis*, anche agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che non soddisfano le condizioni di soggiorno legale conformemente ad altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Articolo 70

Disposizione generale

- 4 bis. Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell'Unione, derogare all'articolo 4 e disporre che l'accesso alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che costituiscono altresì prestazioni di assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, sia subordinato alla condizione che la persona che chiede tali prestazioni soddisfi le condizioni per la parità di trattamento previste dall'articolo 24 di tale direttiva.

⁴ Cfr. relazione, sezione II, punto 1.

Disposizioni della proposta in materia di: *Legislazione applicabile*

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 18 ter

Nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, il concetto di "base di servizio" per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo assegnato dall'operatore al membro dell'equipaggio, dal quale il membro dell'equipaggio solitamente inizia e conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura di alloggio al membro dell'equipaggio interessato.

Articolo 11

Norme generali

5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, come definita nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014.

Articolo 12

Norme particolari

1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto del detto datore di lavoro, continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato precedentemente inviato contemplato dal presente paragrafo o un lavoratore autonomo contemplato dal paragrafo 2.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato precedentemente inviato contemplato dal paragrafo 1 o un lavoratore autonomo contemplato dal presente paragrafo.

- 2 bis. Se un lavoratore subordinato contemplato dal paragrafo 1 o un lavoratore autonomo contemplato dal paragrafo 2 non completa il lavoro o l'attività ed è sostituito da un'altra persona, quest'ultima continua ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro da cui è inviata o in cui esercita abitualmente un'attività autonoma, a condizione che la durata complessiva del lavoro o dell'attività da parte di tutte le persone nel secondo Stato membro non sia superiore a 24 mesi.

Articolo 72

Compiti della commissione amministrativa

e bis) fornire pareri alla Commissione europea sui progetti di atti di esecuzione di cui all'articolo 76 bis prima della loro adozione secondo la procedura di cui a tale articolo e presentare alla Commissione europea qualsiasi proposta opportuna per la revisione di tali atti di esecuzione;

Articolo 75 bis

Obblighi delle autorità competenti

1. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano a conoscenza di tutte le disposizioni, legislative o non legislative, e le applichino, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione.
2. Al fine di garantire la corretta determinazione della legislazione applicabile, le autorità competenti promuovono, se del caso, la cooperazione tra le loro istituzioni e altri organismi pertinenti, tra cui gli ispettorati del lavoro, nei rispettivi Stati membri.

Articolo 76 bis

Potere di adottare atti di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura da seguire, se del caso compresi i termini, per garantire condizioni uniformi di attuazione degli articoli 12 e 13 del presente regolamento. Tali atti di esecuzione stabiliscono procedure standard per:
 - il rilascio, il formato e il contenuto di un documento portatile che attesta la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare,

- gli elementi da verificare prima di poter rilasciare, ritirare o rettificare il documento,
 - il ritiro o la rettifica del documento da parte dell'istituzione emittente quando la sua esattezza e la sua validità sono contestate dall'istituzione competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata sulla base di informazioni di supporto e tale contestazione è fondata.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76 ter, paragrafo 2, del presente regolamento.
 3. [...]

Articolo 76 ter

Procedura d'esame

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 1

Definizioni

2. e bis) "frode": qualsiasi azione o omissione intenzionale, contraria alla legislazione di uno o più Stati membri interessati, al regolamento di base o al presente regolamento, volta ad ottenere o ricevere prestazioni di sicurezza sociale oppure ad evitare di versare i contributi sociali.

Articolo 5

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro

1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché gli elementi di prova in base ai quali i documenti sono stati rilasciati, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati emessi. [Tali documenti sono validi solo se tutte le sezioni indicate come obbligatorie sono compilate.]⁵
2. Fatto salvo l'articolo 19 bis, in caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui esso si basa, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro o alla sua rettifica.
3. In caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona o dalle persone interessate, sulla validità del documento o delle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, qualsiasi istituzione interessata procede, per quanto possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie delle informazioni o del documento in questione.

⁵ Cfr. relazione, sezione II, punto 2, lettera f).

4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha presentato la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.

Articolo 14

Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo inviata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale invio in un altro Stato membro, purché, prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione [dello Stato membro di invio, a norma del titolo II del regolamento di base]⁶.

- 5 bis. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale, [a condizione che l'impresa svolga un'attività sostanziale nello Stato membro in questione. In caso contrario, si considera li abbia nello Stato membro in cui l'impresa svolge la maggior parte delle sue attività in termini di durata delle attività esercitate e/o di numero di servizi prestati]⁷.

⁶ Cfr. relazione, sezione II, punto 2, lettera b), punto ii).

⁷ Cfr. relazione, sezione II, punto 2, lettera b), punto ii).

12. Se una persona che soggiorna al di fuori del territorio dell'Unione esercita la propria attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e se tale persona, in virtù della legislazione nazionale di tali Stati membri, è soggetta alla loro legislazione, le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione sulla determinazione della legislazione applicabile si applicano *mutatis mutandis*, subordinatamente alla condizione che il suo soggiorno si consideri avvenga nello Stato membro in cui la persona stessa esercita la maggior parte delle sue attività, in termini di orario di lavoro, nel territorio dell'Unione.

Articolo 15

Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.

Articolo 16

Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base

1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. Tali informazioni possono anche essere fornite, per suo conto, dal datore di lavoro.
2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Se tale istituzione determina che è applicabile la legislazione dello Stato membro nel quale essa si trova, ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività e/o in cui è situato il datore di lavoro.

3. Se l'istituzione designata del luogo di residenza determina che si applica la legislazione di un altro Stato membro, tale determinazione è provvisoria e detta istituzione informa senza indugio le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività e/o in cui è situato il datore di lavoro di tale determinazione provvisoria della legislazione applicabile. La determinazione provvisoria diventa definitiva due mesi dopo che le istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ne sono state informate, a meno che almeno una di esse non informi l'istituzione designata del luogo di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non poter ancora accettare la determinazione provvisoria o di essere di parere diverso al riguardo.

5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente la persona interessata e il suo datore di lavoro.

Articolo 19

Informazione agli interessati e ai datori di lavoro

3. Ogniqualvolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare l'attestato di cui sopra, essa procede ad una valutazione adeguata dei fatti pertinenti per l'applicazione delle norme di cui al titolo II del regolamento di base e conferma che le informazioni contenute nell'attestato sono corrette.

Articolo 19 bis

Cooperazione in caso di dubbi sulla validità dei documenti rilasciati per quanto riguarda la legislazione applicabile

1. In caso di dubbio sulla validità di un documento attestante la situazione di una persona ai fini della legislazione applicabile o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione richiedente motiva la sua richiesta e fornisce la pertinente documentazione giustificativa alla sua origine.

2. Quando riceve una richiesta di questo tipo, l'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se si individua un errore, procede al suo ritiro o alla sua rettifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. [Il ritiro o la rettifica ha effetto retroattivo, se non diversamente convenuto dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 16 del regolamento di base, tenuto conto dell'interesse della o delle persone interessate.]⁸ Qualora ritenga, sulla base degli elementi di prova di cui dispone, che non sussistano dubbi sul fatto che chi ha richiesto il documento ha commesso una frode, l'istituzione emittente ritira o rettifica il documento immediatamente e con effetto retroattivo.
3. Se, avendo riesaminato i motivi per il rilascio del documento, l'istituzione emittente non è in grado di individuare alcun errore, trasmette all'istituzione richiedente tutti gli elementi di prova di cui dispone entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi urgenti, in cui i motivi dell'urgenza sono chiaramente indicati e circostanziati nella richiesta, ciò deve avvenire entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, nonostante il fatto che l'istituzione emittente possa non aver portato a termine le sue deliberazioni ai sensi della lettera a) di cui sopra.
4. Qualora l'istituzione richiedente, dopo aver ricevuto gli elementi di prova disponibili, continui a nutrire dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, oppure ritenga che le informazioni in base alle quali è stato rilasciato il documento non siano corrette, può presentare prove in tal senso e presentare un'ulteriore richiesta di chiarimenti e, se del caso, di ritiro o rettifica del documento da parte dell'istituzione emittente secondo la procedura e nel rispetto dei termini di cui sopra.
5. Qualora i dubbi dell'istituzione destinataria persistano e le istituzioni interessate non raggiungano un accordo, si applica di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 4.

⁸ Cfr. relazione, sezione II, punto 2, lettera f).

Articolo 73

Rimborso delle prestazioni in denaro o in natura e dei contributi indebitamente versati in caso di concessione provvisoria di prestazioni o modifica retroattiva della legislazione applicabile

Il Gruppo "Questioni sociali" ha deciso di rinviare il dibattito sull'articolo 73 a quando sarà discusso il TITOLO IV del regolamento di esecuzione.

Sintesi delle discussioni del Gruppo sulla valutazione d'impatto

In generale, secondo la stragrande maggioranza delle delegazioni, il **contesto politico**, la **base giuridica** e la **definizione del problema** sono stati chiaramente o parzialmente illustrati e correttamente individuati nella valutazione d'impatto. La maggior parte delle delegazioni ha tuttavia espresso preoccupazione per la mancanza di una valutazione d'impatto sulle modifiche relative alla legislazione applicabile e al distacco, a loro avviso di natura sostanziale piuttosto che tecnica. Altra fonte di preoccupazione per varie delegazioni è stata la mancanza di una motivazione sufficiente per quanto riguarda il contesto politico e la base giuridica per una deroga al principio della parità di trattamento. È emersa preoccupazione per il fatto che le modifiche proposte in relazione alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo potrebbero non essere coperte dalla base giuridica. Inoltre, secondo varie delegazioni le definizioni non sono sempre formulate in modo chiaro, in particolare quelle riguardanti le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e le persone economicamente inattive. Alcune delegazioni hanno espresso insoddisfazione riguardo alle conclusioni tratte dalla valutazione d'impatto sulle prestazioni familiari, non essendo d'accordo con l'analisi statistica riportata e ritenendo che l'indicizzazione di dette prestazioni costituisca un'opzione che avrebbe dovuto essere inserita nella proposta. Buona parte delle altre delegazioni si è mostrata contraria a questa posizione. La grande maggioranza delle delegazioni ha convenuto che i principi di **sussidiarietà e proporzionalità** sono chiaramente stabiliti nella valutazione d'impatto.

Secondo un gruppo di delegazioni, gli **obiettivi strategici**, le **opzioni strategiche** presentate nella valutazione d'impatto e le conclusioni tratte dall'analisi non sono sempre coerenti; sembra che la valutazione d'impatto non tragga conclusioni o tragga conclusioni che si discostano dall'opzione strategica proposta, specie per quanto riguarda le prestazioni familiari, l'estensione dell'esportabilità delle prestazioni di disoccupazione e la deroga alla parità di trattamento. Alcune delegazioni si sono inoltre chieste se le scelte strategiche della proposta siano appoggiate dalle parti sociali e da altre parti interessate, ma a loro avviso, in base alla valutazione d'impatto, questo non sembra essere il caso. Altre delegazioni hanno espresso soddisfazione per le opzioni e gli obiettivi strategici presentati.

La maggior parte delle delegazioni ritiene che l'analisi dell'**impatto** di ciascuna opzione presentata nella valutazione d'impatto risulti relativamente chiara. Molte delegazioni hanno sottolineato che i **dati** utilizzati presentavano lacune ed erano in molti casi superati, pregiudicando l'analisi e le conclusioni tratte. Molte delegazioni hanno fatto notare che manca un'analisi chiara sostenuta da dati sull'estensione dell'esportazione delle prestazioni di disoccupazione. Altre delegazioni ritengono che la Svizzera avrebbe dovuto essere inclusa in maniera più ampia nella valutazione d'impatto, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione dei lavoratori transfrontalieri. Secondo un gruppo di delegazioni, l'analisi dell'impatto economico sulle PMI non è abbastanza approfondita, mentre altre sono soddisfatte della valutazione. Per quanto riguarda le ripercussioni sociali, buona parte delle delegazioni si è detta soddisfatta della valutazione solo fino a un certo punto. Inoltre, la maggior parte delle delegazioni ritiene adeguata la valutazione dell'impatto ambientale e dell'impatto sui consumatori e considera soddisfacente o parzialmente soddisfacente l'analisi dell'impatto sulla concorrenza. La stragrande maggioranza delle delegazioni si è detta soddisfatta per l'analisi dell'impatto sui diritti fondamentali.

Buona parte delle delegazioni ha osservato che la valutazione dell'impatto sui **costi di regolamentazione** risultava solo parziale. In particolare per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione dei lavoratori transfrontalieri, hanno rilevato che sono stati utilizzati solo dati limitati e che, a tale proposito, solo parte degli impatti è stata oggetto di valutazione.

La maggior parte delle delegazioni ritiene che si sia tenuto conto, del tutto o almeno in parte, delle osservazioni e delle **raccomandazioni formulate dal comitato per il controllo normativo**. Alcune delegazioni considerano carente l'attenzione dedicata nella valutazione d'impatto alla richiesta, formulata dal comitato per il controllo normativo, di un'analisi maggiormente quantitativa, mentre altre delegazioni ritengono che la valutazione d'impatto sia troppo lunga.

Tutte le delegazioni hanno risposto al quesito affermando che è stata applicata la **metodologia** adeguata e che le limitazioni e incertezze sono state spiegate in modo chiaro. In linea generale, le delegazioni si sono dette soddisfatte, almeno in una certa misura, per il modo in cui le modalità di **monitoraggio** e valutazione sono illustrate nella valutazione d'impatto e per gli indicatori proposti; la maggior parte delle delegazioni, tuttavia, ha risposto dichiarando che la valutazione d'impatto non presenta informazioni sufficienti sull'impatto del **termine di recepimento**.